

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
848/2017/R/COM**

**INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE A
PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA (OFFERTE P.L.A.C.E.T.) E
CHIARIMENTI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 555/2017/R/COM**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/73/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 pubblicata in G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, entrata in vigore il successivo 29 agosto, ed in particolare articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2008, ARG/com 151/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com (di seguito: deliberazione 302/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com (di seguito: deliberazione 610/2017/R/com);
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);

- il vigente Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte II: Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato morosità elettrica dell’Autorità (di seguito: TIMOE);
- il vigente Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 763/2017/R/com, recante “Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: documento per la consultazione 763/2017/R/com);
- la Determinazione della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia 2 agosto 2017, 12/2017 – DMRT.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera *h*)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo la *massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali* (articolo 2, comma 12, lettera *l*)); le disposizioni in tal modo adottate possono avere a oggetto l’attività precontrattuale degli esercenti i servizi con i relativi utenti, sia nell’ambito del mercato libero che nei c.d. servizi di tutela, nonché il contenuto stesso delle condizioni generali di contratto praticate dai medesimi esercenti, le quali (in forza dell’articolo 2, comma 37, della medesima legge) sono inserite di diritto nei contratti;
- analogo richiamo all’importanza della trasparenza e comprensione delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti finali si trova nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE che, attraverso il rinvio all’Allegato I, (i) fissano un livello minimo di tutela dei clienti civili con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di fornitura e (ii) demandano all’autorità di regolazione nazionale l’adozione delle

misure necessarie volte ad assicurare che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti siano affidabili e siano fornite in modo confrontabile;

- l'aumento della comprensione delle offerte commerciali da parte dei clienti finali, che è anche un presupposto per la loro partecipazione attiva al mercato, è una delle misure fondamentali rispetto all'obiettivo di addivenire a un assetto in cui il mercato libero costituisca la modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione, soprattutto, in vista del superamento della c.d. funzione di controllo di prezzo (che, ai sensi della legge 124/17, avrà luogo l'1 luglio 2019), funzione attualmente assicurata dai servizi di tutela di energia elettrica e di gas naturale nei mercati *retail*;
- in coerenza con il richiamato quadro l'Autorità ha quindi promosso interventi mirati ad aumentare la capacitazione dei clienti finali e la trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei medesimi clienti a un mercato concorrenziale;
- in particolare, con la deliberazione 555/2017/R/com, l'Autorità ha introdotto sia per il settore dell'energia elettrica che per quello del gas naturale la disciplina delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerte P.L.A.C.E.T o semplicemente PLACET), finalizzata in maniera diretta a facilitare scelte consapevoli ed informate da parte dei clienti finali di piccole dimensioni, segnatamente, attraverso il miglioramento della loro capacità di valutazione delle offerte commerciali presenti sul mercato libero; simile obiettivo è soddisfatto mediante l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili, comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili da ogni proposta di servizi aggiuntivi dello stesso venditore;
- la disciplina delle offerte PLACET prevede, infatti, l'obbligo, a far data dall'1 gennaio 2018, in capo a ciascun operatore del mercato libero, di inserire nel proprio menù di offerte commerciali due formule di offerte PLACET per ciascuna tipologia di cliente – una a prezzo fisso e una a prezzo variabile – caratterizzate da condizioni contrattuali fissate dall'Autorità e da livelli di prezzo liberamente stabiliti tra le parti (in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi);
- con specifico riferimento alle condizioni contrattuali, la predetta disciplina dispone che le stesse possano essere redatte da ciascun venditore in accordo a un modulo, costituente il *benchmark* per i relativi contratti, pubblicato sul sito internet dell'Autorità e adottato da quest'ultima sulla base degli elementi e delle informazioni acquisite nell'ambito di un Tavolo di lavoro permanente a tal fine istituito con la partecipazione degli enti esponenziali degli interessi della domanda e dell'offerta (di seguito: Tavolo permanente);
- inoltre, la richiamata deliberazione 555/2017/R/com proprio nell'intento di favorire la comparabilità delle offerte PLACET a beneficio dei clienti finali rinvia a successivo provvedimento l'individuazione, da parte dell'Autorità, di uno strumento per la comparazione delle offerte in parola nonché delle modalità e tempistiche per la trasmissione delle informazioni a tal fine necessarie da parte dei venditori, evidenziando l'esigenza che il confronto delle offerte in questione sia reso possibile

mediante uno strumento informatico più evoluto rispetto all'attuale TrovaOfferte e comprensivo anche delle offerte rivolte ai clienti non domestici;

- da ultimo, la medesima deliberazione demanda a un successivo provvedimento anche l'individuazione degli obblighi in capo a tutti venditori in merito al monitoraggio delle offerte PLACET e delle modalità e tempistiche per la trasmissione delle relative informazioni da parte degli stessi.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1 della legge 124/17 stabilisce, con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, una serie di interventi a supporto dell'ulteriore sviluppo del mercato *retail*, prevedendo tra l'altro che:
 - entro cinque mesi dall'entrata in vigore della legge 124/17, al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica (comma 61), l'Autorità disponga la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* con riferimento ai clienti domestici del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e alle imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione;
 - decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge 124/17, tutti i venditori forniscano almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o di gas naturale a prezzo variabile e una a prezzo fisso con riferimento ai clienti domestici del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e alle imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. (comma 62);
 - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 124/17, l'Autorità definisca le modalità per ottemperare agli obblighi di offerta di cui al precedente alinea stabilendo l'insieme di informazioni minime – almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale – e i requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità (comma 63);
- rispetto alle richiamate disposizioni legislative, l'Autorità con la deliberazione 610/2017/R/com, ha tra l'altro:
 - a. avviato un procedimento finalizzato alla realizzazione e gestione da parte del Gestore del SII del Portale per la confrontabilità per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* (di seguito: il Portale) (comma 61 dell'articolo 1 della legge 124/17);
 - b. chiarito che, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 62 e 63, della legge 124/17, (riguardanti la definizione di un quadro certo delle informazioni contrattuali minime e dei requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità) trova applicazione la disciplina delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/com;

- nell'ambito del procedimento richiamato *sub a.*, in data 16 novembre 2017, è stato adottato il documento per la consultazione 763/2017/R/com in cui sono illustrati i criteri generali per la realizzazione del Portale nonché le modalità di raccolta e pubblicazione delle offerte sullo stesso; tale strumento sarà il luogo per la pubblicazione di tutte le offerte commerciali dei venditori operanti nel mercato *retail*, incluse le offerte PLACET, affinché i clienti di piccole dimensioni (domestici e non domestici) possano conoscerle e confrontarle;
- inoltre, come indicato nel documento per la consultazione 763/2017/R/com, il Portale sarà altresì uno strumento informativo flessibile e di facile utilizzo da parte degli utenti che, in esito alla sua realizzazione, sostituirà il c.d. TrovaOfferte.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la determina 12/2017/DMRT è stato istituito il Tavolo permanente finalizzato all'acquisizione di informazioni utili all'adozione, da parte dell'Autorità, del modulo delle condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET (di seguito: il modulo);
- nell'ambito delle attività funzionali al suddetto Tavolo permanente sono tra l'altro pervenute richieste di chiarimento su talune disposizioni della deliberazione 555/2017/R/com nonché specifiche richieste di modifica della predetta deliberazione;
- con specifico riferimento alle richieste di chiarimento:
 - (i) in merito all'ambito di applicazione soggettivo della disciplina delle offerte PLACET, è stato chiesto se gli aventi diritto alla salvaguardia possano sottoscrivere le offerte in questione;
 - (ii) in relazione all'obbligo dei venditori di inserire le offerte PLACET sul proprio sito *internet*, è stato chiesto di chiarire come garantire alle offerte PLACET la medesima visibilità delle altre offerte di mercato libero ivi pubblicate;
 - (iii) con riferimento agli obblighi di informazione (pre-contrattuale) sull'esistenza delle offerte PLACET, è stato chiesto se i venditori possano informare i clienti sulle offerte in parola adoperando la nota informativa per il cliente finale di cui all'allegato 4 del Codice di condotta commerciale;
 - (iv) con riferimento alle modalità di conclusione del contratto, è stato chiesto di chiarire se i venditori debbano utilizzare, nei confronti di tutti i clienti appartenenti alla medesima tipologia, la stessa modalità di conclusione del contratto;
 - (v) con riferimento all'attivazione della fornitura, è stato chiesto di precisare:
 - a. quale sia la sorte del contratto nel caso di mancato rispetto del termine indicato nelle condizioni generali di fornitura per l'attivazione della fornitura;
 - b. come si possa rispettare il termine ultimo di attivazione (ossia, il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto) con riferimento ai clienti multisito di energia elettrica connessi in bassa

- tensione che hanno un preavviso di recesso per cambio fornitore pari a 6 mesi;
- (vi) in merito alle condizioni economiche è stato chiesto di chiarire:
 - a. quale criterio debba essere utilizzato per calcolare il “minore tra il prezzo previsto dalle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto dall’offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche” ;
 - b. se, con riferimento alle offerte PLACET variabili di energia elettrica, il parametro α sia ovvero possa essere declinato per fasce;
 - c. se, con riferimento alle offerte PLACET di energia elettrica, i venditori abbiano l’obbligo di offrire sia un prezzo monorario che per fasce a seconda del trattamento del misuratore ovvero se si possa scegliere di offrire un prezzo monorario ai clienti domestici e per fasce a quelli non domestici;
 - (vii) con riferimento alle componenti di prezzo, è stato chiesto:
 - a. quale denominazione debba essere utilizzata, ai fini dell’esposizione in bolletta, all’interno della spesa per la materia energia per individuare le componenti Pfix e Pvol;
 - b. se i costi di commercializzazione debbano essere recuperati tutti tramite la componente Pfix;
 - (viii) in merito alle modalità di pagamento a disposizione dei clienti, è stato chiesto di chiarire se vi sia l’obbligo di prevedere la domiciliazione bancaria;
 - (ix) con riferimento alle modalità di applicazione dello sconto in fattura, è stato chiesto quale debba essere l’importo applicabile ai clienti non domestici di gas naturale;
 - (x) con riferimento alle garanzie a carico dei clienti finali, è stato chiesto di precisare se questi ultimi abbiano l’obbligo di versare un deposito cauzionale;
 - (xi) in relazione alla facoltà dei venditori di non adottare il modulo predisposto dall’Autorità, è stato chiesto di chiarire come assolvere all’obbligo di redigere le condizioni generali di fornitura in conformità alla deliberazione 555/2017/R/com;
 - (xii) con riferimento al divieto di introdurre nei contratti delle offerte PLACET la fornitura di prodotti e/o servizi aggiuntivi sono stati sollevati dubbi sulla portata di tale divieto; in particolare alcuni operatori e loro associazioni hanno chiesto se sia compatibile con lo stesso, la facoltà di offrire prodotti e/o servizi non collegati al prezzo dell’energia e separatamente dall’offerta PLACET;
 - con riferimento alle richieste di modifica della deliberazione 555/2017/R/com:
 - (i) in merito alla denominazione delle offerte PLACET, sono state rappresentate esigenze diverse da parte dei rappresentanti degli operatori e dei clienti finali, atteso che i primi hanno dichiarato di prediligere una certa libertà di scelta sul nome delle offerte purché all’interno compaia la parola “PLACET” e siano chiari la tipologia di clienti e la *commodity* di riferimento, mentre i secondi hanno chiesto che tale denominazione sia stabilita dall’Autorità;

- (ii) con riferimento all'obbligo in capo ai venditori di offrire le offerte PLACET in tutte le aree territoriali in cui operano, è stato chiesto rispettivamente da due associazioni rappresentative dei venditori:
 - a. di potere assolvere all'obbligo in questione mediante la proposta di due offerte PLACET (rispettivamente a prezzo fisso e variabile) da parte del gruppo societario per conto delle singole società di vendita a questo appartenenti,
 - b. di poter limitare territorialmente la disponibilità delle offerte PLACET;
- (iii) con riferimento alla comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza è stato chiesto rispettivamente da due associazioni rappresentative dei venditori di modificare l'attuale disciplina:
 - a. limitando tale obbligo al caso in cui abbia luogo una variazione del prezzo pari o maggiore del 5%;
 - b. esentando i venditori dal predetto obbligo in caso di invarianza del prezzo di fornitura rispetto a quello in scadenza, ovvero, in alternativa, prevedendo la possibilità di effettuare la comunicazione in parola congiuntamente alla bolletta;
- (iv) con riferimento al corrispettivo aggiuntivo di 23 euro applicabile ai clienti in caso di voltura, è stato chiesto da un ente esponenziale dei venditori di estendere l'applicazione di tale importo anche in relazione alle altre prestazioni dell'impresa di distribuzione;
- (v) in merito alle garanzie a carico dei clienti, è stato chiesto da un'associazione dei venditori di aggiungere anche la fideiussione per i clienti finali non domestici;
- (vi) con riferimento ai corrispettivi applicati ai clienti, è stato richiesto da un'associazione rappresentativa degli operatori di poter applicare il corrispettivo di reintegrazione degli oneri della salvaguardia di cui all'art. 25 *bis* del TIS;
- (vii) un'associazione rappresentativa dei clienti finali ha chiesto, inoltre, che l'Autorità stabilisca:
 - a. un termine fisso entro cui i venditori debbano effettuare le verifiche relative al cliente accettante la proposta di contratto;
 - b. un termine fisso per la comunicazione dell'avvenuta conclusione del contratto da parte del venditore;
 - c. un termine fisso per il pagamento della fattura da parte del cliente finale;
 - d. l'importo fisso sotto il quale il venditore non chiede il pagamento;
- (viii) tutte le associazioni rappresentative della domanda hanno chiesto, infine, di prorogare il termine di efficacia della deliberazione 555/2017/R/com al fine di allinearla con la data di approvazione del modulo da parte dell'Autorità in modo da favorirne l'adozione da parte di una platea quanto più vasta possibile di venditori

RITENUTO CHE:

- lo strumento per la comparazione delle offerte PLACET da individuare ai sensi del punto 7. della deliberazione 555/2017/R/com debba essere il Portale gestito dal Gestore del SII di cui alla legge 124/17, anche in considerazione del fatto che tale Portale costituirà lo strumento informatico per la raccolta e pubblicazione di tutte le offerte presenti sul mercato *retail*;
- sia conseguentemente opportuno, nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del Portale, avviato con la deliberazione 610/2017/R/com, tenere in debita considerazione le esigenze di pubblicità e comparabilità delle offerte PLACET, stabilendo, a tal fine, che siano privilegiate soluzioni strumentali a un'implementazione del Portale per fasi qualora ciò permetta di sviluppare funzionalità che consentano, in tempi brevi, il confronto delle offerte PLACET; una simile soluzione permetterebbe, peraltro, di testare, dapprima con riferimento a un ambito circoscritto di offerte, il predetto strumento informatico, con particolare attenzione all'usabilità, ossia all'interfaccia utente e di acquisire elementi informativi utili a migliorarne le caratteristiche tecniche in vista della successiva realizzazione di funzionalità per il confronto di tutte le altre offerte di mercato;
- sia opportuno, nelle more dell'entrata in operatività del Portale, anche nell'ottica di favorire una rapida realizzazione dello stesso, incaricare fin d'ora, il Gestore del SII, affinché:
 - a. stabilisca le modalità e le scadenze per la trasmissione, da parte dei venditori, di tutti i dati e le informazioni relative alle offerte PLACET;
 - b. inoltri, ai venditori di energia elettrica e gas naturale, tutte le opportune comunicazioni, inclusi i solleciti, necessari al rispetto da parte dei primi, dei predetti obblighi di trasmissione delle offerte PLACET;
 - c. verifichi il rispetto degli adempimenti a carico dei venditori ed effettui le relative segnalazioni all'Autorità;
- al fine di garantire l'effettiva attuazione delle decisioni di cui al precedente punto, sia necessario imporre ai venditori di energia elettrica e gas naturale di trasmettere le offerte PLACET al Gestore del SII e di aggiornarle tempestivamente con le modalità e le tempistiche individuate da quest'ultimo;
- le offerte PLACET non debbano essere pubblicate sul TrovaOfferte in modo da evitare la visualizzazione, in tale strumento, di un solo sottoinsieme di offerte PLACET (ossia la maggioranza di quelle rivolte ai clienti domestici) nonché per minimizzare gli oneri gestionali a carico dei venditori;
- sia infine opportuno demandare a successiva determina la disciplina delle attività per la reportistica ai fini del monitoraggio delle offerte PLACET da parte del Gestore del SII.

RITENUTO CHE:

- con riferimento ai dubbi interpretativi rappresentati nell'ambito del Tavolo permanente, sia opportuno fornire già con il presente provvedimento, i seguenti

chiarimenti; si ritiene, infatti, che, nel presente e specifico caso, tale modalità sia più tempestiva, efficace e di immediata conoscibilità per i soggetti interessati (comprese le associazioni dei consumatori) rispetto alla consueta prassi di pubblicare separati chiarimenti sul sito internet dell'Autorità;

- in ragione di quanto sopra sia pertanto opportuno precisare che:
 - (i) gli aventi diritto alla salvaguardia rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina delle offerte PLACET;
 - (ii) al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità delle offerte PLACET i venditori devono garantire a queste ultime la medesima visibilità delle altre offerte di mercato libero rispetto a ciascun canale utilizzato per la promozione delle proprie offerte commerciali; ad esempio, nel caso di offerte pubblicizzate sul proprio sito *internet* i venditori devono utilizzare delle modalità di presentazione delle offerte PLACET nonché di visualizzazione delle stesse che, pur nel rispetto delle proprie politiche di *marketing*, non siano penalizzanti rispetto alle offerte di mercato libero;
 - (iii) i venditori restano liberi di scegliere le modalità (inclusi i moduli della documentazione contrattuale) con cui ottemperare agli obblighi di informazione (pre-contrattuale) sulle offerte PLACET, purché i clienti finali siano adeguatamente informati della possibilità di scegliere le offerte in parola posto che la regolazione dell'Autorità non vincola il venditore a specifiche modalità con cui raggiungere tale risultato;
 - (iv) i venditori sono liberi di concordare con i clienti le modalità di conclusione del contratto purché la modalità prescelta sia la stessa per ciascun canale di sottoscrizione e per ciascuna tipologia di cliente;
 - (v) con riferimento ai quesiti attinenti all'attivazione della fornitura:
 - a. in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'attivazione della fornitura il contratto non si risolve e il venditore è tenuto a provvedere all'attivazione alla prima data utile, fermo restando, ovviamente, l'applicazione degli ordinari rimedi di tutela per il cliente rispetto all'inadempimento del fornitore;
 - b. i clienti finali multisito connessi in bassa tensione devono comunicare il recesso con il preavviso ordinario previsto dalla deliberazione 302/2016/R/com pertanto non sussiste alcun impedimento ad attivare la fornitura nei tempi previsti dalla deliberazione 555/2017/R/com;
 - (vi) in merito ai quesiti attinenti alle condizioni economiche:
 - a. ai fini del calcolo del minore tra il prezzo previsto dalle condizioni economiche in scadenza e il prezzo offerto dal venditore al momento della scadenza delle predette condizioni economiche il venditore deve utilizzare il consumo annuo del cliente indicato in fattura;
 - b. con riferimento alle offerte PLACET variabili di energia elettrica, il parametro α è indifferenziato per fasce;

- c. con riferimento alle offerte PLACET di energia elettrica, i venditori sono tenuti a offrire un prezzo per fasce o indifferenziato in base al trattamento dei punti di prelievo;
- (vii) in merito ai quesiti relativi alle componenti di prezzo:
 - a. i venditori sono liberi di scegliere la denominazione delle componenti Pfix e Pvol purché in coerenza con la disciplina della Bolletta 2.0;
 - b. i venditori determinano liberamente il valore delle componenti Pfix e Pvol per coprire tutti i costi non già compresi nelle componenti di prezzo di natura passante siano essi costi di commercializzazione ovvero ogni ulteriore costo legato all'approvvigionamento;
- (viii) i venditori sono liberi di scegliere le modalità di pagamento a disposizione del cliente purché tra queste ve ne sia almeno una gratuita e in nessun caso gli può essere applicato un costo in fattura in relazione alla modalità di pagamento prescelta;
- (ix) i venditori applicano ai clienti uno sconto in fattura in caso di fatturazione elettronica e domiciliazione dei pagamenti in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0 e, con specifico riferimento ai clienti non domestici di gas naturale, l'importo di tale sconto deve essere pari a quello dei clienti allacciati in bassa tensione non domestici di energia elettrica;
- (x) la deliberazione 555/2017/R/com impone al cliente che non ricorre alla domiciliazione di versare al venditore un deposito cauzionale di importo pari a quello previsto rispettivamente dal TIV e del TIVG con riferimento ai servizi di tutela; l'ammontare del deposito può anche essere aumentato nelle ipotesi disciplinate dal TIV e dal TIVG;
- (xi) i venditori che scelgono di non adottare il modulo predisposto dall'Autorità possono formulare liberamente le clausole contrattuali delle condizioni generali di fornitura purché nel rispetto dei contenuti della disciplina delle offerte PLACET;
- (xii) in merito al divieto di introdurre nei contratti delle offerte PLACET la fornitura di prodotti e/o servizi aggiuntivi occorre precisare che simile divieto riguarda le concrete modalità con cui viene proposta l'offerta PLACET, modalità che non possono contemplare altri servizi, neppure oggetto di documenti contrattuali distinti, funzionalmente collegati all'offerta PLACET; non costituisce, invece, violazione del suddetto divieto l'eventuale conclusione, da parte del cliente controparte di un contratto PLACET, di distinti contratti che siano stati concretamente oggetto di autonome offerte non collegate all'offerta PLACET; si tratta di valutazioni che possono essere compiute solo caso per caso, anche se si ritiene possibile precisare sin d'ora che l'esigenza di comparabilità, sottesa al divieto in parola non pare compromessa laddove i clienti, controparti di un contratto di offerte PLACET, sottoscrivano, con il medesimo fornitore, anche altre offerte commerciali:
 - riguardanti beni o servizi non riconducibili alla somministrazione di energia;

- oggetto di contratti non collegati a quelli delle offerte PLACET né idonei a integrarli o a modificarli;
- il cui prezzo sia ininfluenza sulle condizioni economiche di somministrazione di energia e soggetto a fatturazione separata;
- con riferimento alle richieste di modifica della deliberazione 555/2017/R/com ricevute:
 - (i) risultino meritevoli di accoglimento le richieste di alcuni rappresentanti dei clienti finali di individuare con più precisione gli elementi che devono obbligatoriamente comparire nella denominazione commerciale delle offerte PLACET, nell'ottica di favorire la loro confrontabilità; per la stessa ragione debba essere proibito l'uso del termine PLACET per le altre offerte di mercato libero;
 - (ii) in merito all'obbligo, in capo ai venditori, di offrire le offerte PLACET in tutte le aree territoriali in cui operano:
 - a. non sia possibile riconoscere a nessuna delle società appartenenti ad un gruppo societario la facoltà di proporre le offerte PLACET per conto delle singole società di vendita di appartenenza; ciò in quanto una tale condotta sarebbe incompatibile e contraria al dettato della legge 124/17 che assoggetta espressamente tutti gli operatori della vendita di energia elettrica e gas naturale sul mercato italiano all'obbligo di proporre le offerte in parola, e ciò indipendentemente dalla loro appartenenza al medesimo gruppo societario; inoltre, l'esercizio di una tale facoltà potrebbe comportare ingiustificate discriminazioni tra operatori in favore di quelli appartenenti al medesimo gruppo societario con potenziali ricadute negative sotto il profilo della concorrenza e, ancor peggio, rischierebbe di ingenerare confusione nel cliente finale in merito alla scelta del proprio fornitore;
 - b. non possa essere accolta la richiesta di limitare territorialmente la disponibilità delle offerte PLACET dato che simile discriminazione territoriale sarebbe in contrasto con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso i clienti finali di offerte facilmente confrontabili;
 - (iii) sia opportuno mantenere l'obbligo, in capo ai venditori, di effettuare una comunicazione al cliente prima della scadenza delle condizioni economiche, anche in caso di invarianza del prezzo di fornitura rispetto a quello in scadenza; peraltro simile comunicazione deve essere trasmessa separatamente dalla bolletta in quanto questa mira a incrementare la consapevolezza dei clienti finali circa il termine del contratto e quindi la loro partecipazione al mercato;
 - (iv) non sussistano i presupposti, né evidenze quantitative per accogliere la richiesta di estendere il corrispettivo aggiuntivo di 23 euro applicabile ai clienti in caso di voltura anche alle altre prestazioni del distributore poiché, come già indicato nella motivazione della deliberazione 555/2017/R/com, gli eventuali ulteriori costi connessi alla predette prestazioni sono di entità marginale (in ragione della ridotta numerosità delle prestazioni diverse dalla voltura);

- (v) non sia opportuno accogliere la richiesta di prevedere la fideiussione quale forma aggiuntiva di garanzia per le ragioni già esposte nella citata deliberazione 555/2017/R/com, riguardanti l'onerosità di detto istituto che la rende non adatta alle offerte PLACET;
- (vi) sia da intendersi incluso nel prezzo delle offerte PLACET anche il corrispettivo di reintegrazione degli oneri della salvaguardia di cui all'art. 25 *bis* del TIS, ove applicabile;
- (vii) non sussistano i presupposti per accogliere la richiesta di un'associazione di clienti finali sull'individuazione di termini fissi per gli adempimenti richiamati al punto (vii), lettere da a. a d. del terzo gruppo di considerati; infatti, tali richieste non sono supportate da nuove e puntuali evidenze idonee a giustificare la revisione delle scelte regolatorie compiute con la deliberazione 555/2017/R/com;
- (viii) sia meritevole di accoglimento la richiesta delle associazioni rappresentative della domanda di allineare la data di efficacia della deliberazione 555/2017/R/com con quella di approvazione del modulo da parte dell'Autorità affinché il predetto modulo sia disponibile a partire dalla data di operatività delle offerte in questione; ciò garantirebbe un duplice beneficio ai clienti finali in quanto:
 - nell'ipotesi di adozione del modulo da parte dei venditori, opzione rappresentata nell'ambito dei lavori del Tavolo permanente come prediletta dalle loro associazioni rappresentative, le condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET sarebbero quelle contenute nel modulo;
 - nell'ipotesi residuale in cui i venditori non adottino il modulo, i clienti finali avrebbero la possibilità di utilizzare lo stesso come *benchmark* per la verifica delle condizioni generali di fornitura autonomamente predisposte dai primi;
- le precisazioni riportate ai precedenti punti comportano la necessità di effettuare specifiche modifiche alla deliberazione 555/2017/R/com con riferimento: alla denominazione delle offerte PLACET, alle modalità di applicazione degli sconti in bolletta, alla disciplina sul deposito cauzionale, al corrispettivo di reintegrazione degli oneri della salvaguardia, all'individuazione del prezzo applicabile in caso di omessa comunicazione al cliente in merito all'imminente scadenza delle condizioni economiche;
- le predette modifiche non richiedano di essere sottoposte a consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A, trattandosi di interventi non costitutivi che si limitano a precisare il contenuto di disposizioni della deliberazione 555/2017/R/com (già oggetto di consultazione), al fine di superare talune criticità legate alla loro attuazione senza tuttavia innovarne il contenuto

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com come segue:
 - a. all'Articolo 3, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

“3.1. Ciascun venditore di energia elettrica e di gas naturale ha l’obbligo di offrire ai clienti individuati ai sensi dell’Articolo 2, in tutte le aree territoriali in cui opera con riferimento ai predetti clienti, in aggiunta alle proprie offerte commerciali, le offerte definite ai sensi del presente provvedimento.

La denominazione di tali offerte deve contenere obbligatoriamente, nell’ordine:

 - il nome del venditore;
 - la tipologia di prezzo individuata con la seguente formulazione: PLACET Fissa ovvero PLACET Variabile;
 - l’oggetto della fornitura;
 - la tipologia di cliente.

Sono vietate offerte di mercato libero che presentino un nome o una denominazione che possano richiamare le offerte PLACET”;
 - b. all'Articolo 9, il comma 9.3 è sostituito dal seguente:

“9.3 L’importo del deposito cauzionale di cui al comma 9.1 è pari a quanto previsto dai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica, e a quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per la fornitura di gas naturale ed è addebitato al cliente nella prima fattura utile.

Gli importi del deposito cauzionale sono raddoppiati qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 12.7 del TIV o 5.3 del TIVG.

Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 9.1, il venditore può chiedere all’impresa di distribuzione di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE e del Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE e 5.2, lettera c) TIMG.”;
 - c. all'Articolo 13, il comma 13.2 è sostituito dal seguente:

“13.2 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo ai sensi del comma 10.3, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura. Le modalità di applicazione dello sconto sono le medesime previste dalla disciplina della Bolletta 2.0 per il servizio di maggior tutela dell’energia elettrica e per il servizio di tutela del gas naturale. L’importo dello sconto applicato ai clienti finali di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV e di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del TIVG è pari a quello indicato nella Tabella 3 della disciplina della Bolletta 2.0; ai clienti di cui all’articolo 2.3 lettere c) e d) del TIVG con

consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc si applica il medesimo livello di sconto applicato ai clienti di cui all'articolo 2.3 lettera c) del TIV.”;

d. all'Articolo 14:

i. il comma 14.1 è sostituito dal seguente:

“14.1 Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il venditore comunica al cliente finale le informazioni di cui al comma 14.2, in forma scritta, in modo tale che detta comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.”;

ii. il comma 14.6 è sostituito dal seguente:

“14.6 Qualora il venditore non effettui la comunicazione di cui al comma 14.1 nei tempi ivi indicati, per i 12 mesi successivi si applica il prezzo minore tra quello indicato nelle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto dall'offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.”;

e. all'Articolo 18, il comma 18.1 lettera d. è sostituito dal seguente:

“d. il corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e il corrispettivo di cui all'Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, così come applicati da Terna;”;

2. di stabilire che le disposizioni di cui alla deliberazione 555/2017/R/com siano efficaci dalla data di approvazione da parte dell'Autorità del modulo delle condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET a eccezione delle previsioni di cui ai punti 4 e 5 della medesima deliberazione 555/2017/R/com;
3. di prevedere che lo strumento per la comparazione delle offerte PLACET sia il Portale che verrà realizzato e gestito dal Gestore del SII secondo le modalità definite dall'Autorità nell'ambito del procedimento Portale confrontabilità offerte avviato con la deliberazione 610/2017/R/com; di stabilire altresì che in tale ambito sia valutata l'opportunità di un'implementazione del Portale per fasi successive, con modalità che assicurino la confrontabilità, dapprima, delle offerte PLACET e successivamente di tutte le altre offerte presenti sul mercato; ciò al fine di consentire, quanto più rapidamente possibile, la pubblicazione e comparazione delle offerte PLACET;

4. nelle more dell'operatività del Portale di cui al punto 2, di dare mandato al Gestore del SII affinché:
 - a. predisponga e pubblichi entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le procedure contenenti tra l'altro, le modalità e le tempistiche per la trasmissione, da parte dei venditori, di tutti i dati e le informazioni relative alle offerte PLACET, le caratteristiche dei tracciati di comunicazione nonché le modalità per la gestione di dette informazioni con funzionalità atte a garantire anche l'archiviazione delle offerte in questione;
 - b. provveda ad effettuare le opportune comunicazioni, inclusi i solleciti, ai venditori di energia elettrica e gas naturale necessari al rispetto degli obblighi di trasmissione e aggiornamento delle offerte PLACET con le modalità e le tempistiche di cui alla lettera a);
 - c. verifichi il rispetto degli obblighi di cui al successivo punto 5. e trasmetta all'Autorità, entro la fine di ciascun mese, gli esiti di tali verifiche comunicando l'elenco dei venditori inadempienti per i seguiti di competenza;
5. di imporre a ciascun venditore di energia elettrica e gas naturale l'obbligo di trasmettere le offerte PLACET al Gestore del SII e di aggiornarle tempestivamente con le modalità e le tempistiche di cui al punto 4. lettera a) individuate da quest'ultimo;
6. di prevedere che le offerte PLACET non siano pubblicate sul TrovaOfferte;
7. di prevedere che con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità siano disciplinate le attività di reportistica ai fini del monitoraggio delle offerte PLACET a cura del Gestore del SII;
8. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento siano efficaci dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
9. di trasmettere ad Acquirente unico S.p.a. il presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 555/2017/R/com, così come modificata ai sensi del medesimo, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni